



Istituto Comprensivo Certosa

Via Gaz, 3 – 16159 Genova

Telefax 010/6444937 www.iccertosa.gov.it C.F. 80047390101

e-mail: geic840004@istruzione.it pec: geic840004@pec.istruzione.it

Circ. docenti 132
ATA 118

Genova, 28 / 05/ 2016

A tutti i DOCENTI
Alla SEGRETERIA
I.C. Certosa

Oggetto: Linee guida viaggi di istruzione

La presente comunicazione sui viaggi di istruzione integra le circolari sulla vigilanza predisposte ad inizio anno scolastico e viene allegata al Documento di valutazione dei rischi (D.V.R) dell'I.C. Certosa.

Data l'importanza dell'argomento, si raccomanda a tutti i docenti, in particolare quelli impegnati nei viaggi di istruzione, una attenta lettura e osservanza delle norme.

1. La vigilanza sugli alunni va esercitata 24 ore su 24. Ciò ovviamente va inteso nei modi opportuni a seconda dell'età, delle situazioni e dell'orario:
2. I docenti sono responsabili del comportamento degli alunni e devono dare loro adeguata e preventiva informazione sulle condotte inadeguate e su quelle da tenersi. In particolare, si ricorda e si richiama l'importanza del fatto che gli alunni, nel corso dell'intero viaggio, non possono essere mai lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza dei docenti accompagnatori.
3. I docenti hanno ovviamente diritto ad un adeguato riposo, quindi la sorveglianza notturna è da intendersi nell'aver mandato nelle camere gli alunni, nell'essersi accertati che nessuno sia in giro prima di ritirarsi, nell'aver comunicato alla reception dell'albergo di non far uscire nessuno, nell'intervenire in caso di chiamata della reception o in caso di rumori che facciano presupporre un'uscita dalle camere degli alunni durante la notte o comunque in caso di emergenza.

4. I docenti devono prestare adeguata cura al momento della effettiva fruizione di vettori e di strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità.

Per quanto riguarda i mezzi di trasporto i docenti dovranno sistemarsi in modo da garantire un'effettiva ed attiva sorveglianza (a titolo esemplificativo non possono ritenersi indenni da responsabilità i docenti che si sistemino solo in una carrozza del treno o sui sedili anteriori del pullman senza avere quindi la possibilità di vigilare su ciò che potrebbe accadere in altre carrozze o nella parte posteriore del pullman).

E' stato elaborato dalla Polizia Stradale un **vademecum** (allegato alla presente circolare) al quale occorre attenersi.

Ogni qualvolta si ritenga opportuno, in particolare prima di intraprendere il viaggio e/o durante lo stesso, se la condotta del conducente o l'idoneità del veicolo non dovessero rispondere ai requisiti riassunti nel Vademecum, dovrà essere richiesta la collaborazione e l'intervento degli Uffici della Polizia Stradale territorialmente competenti, già sensibilizzati a tal riguardo dalla propria Direzione centrale. Per consentire alla Polizia Stradale di organizzare servizi di controllo, compatibilmente con le altre attività istituzionali e fatte salve eventuali emergenze, i dirigenti scolastici avranno cura di inviare alla Sezione Polizia Stradale del capoluogo di provincia della località in cui avrà inizio il viaggio, una comunicazione secondo lo schema (allegato. 2) cinque gg prima del viaggio.

Copia di tale comunicazione deve essere consegnata ai docenti accompagnatori dalla segreteria e far parte dei documenti di viaggio. I docenti sono gentilmente invitati a far presente l'eventuale mancanza di tale documento alla segreteria, a sollecitarne l'invio e richiederne copia.

Resta inteso che, durante il viaggio di istruzione, in presenza di evidenti situazioni che possano compromettere la sicurezza della circolazione e l'incolumità dei trasportati, in qualsiasi momento, l'intervento degli organi di Polizia Stradale deve essere richiesto tramite i tradizionali numeri di emergenza (112).

In particolare:

Nel corso del viaggio gli accompagnatori dovranno prestare attenzione al fatto che il conducente di un autobus non può assumere sostanze stupefacenti, psicotrope (psicofarmaci) né bevande alcoliche, neppure in modica quantità.

Durante la guida egli non può far uso di apparecchi radiotelefonici o usare cuffie sonore, salvo apparecchi a viva voce o dotati di auricolare.

La verifica del rispetto dei tempi di guida e di riposo, per la sua complessità tecnica e giuridica, non può che essere rimessa agli organi di polizia stradale. É tuttavia opportuno che gli accompagnatori sappiano che il conducente di un autobus deve rispettare: il periodo di guida giornaliero; il periodo di guida settimanale e bisettimanale; fruire di pause giornaliere e di riposo giornaliero e settimanale.

Più semplice prestare attenzione alla velocità tenuta, che deve sempre essere adeguata alle caratteristiche e condizioni della strada, del traffico e ad ogni altra circostanza prevedibile, nonché entro i limiti prescritti dalla segnaletica e imposti agli autobus: 80 km/h fuori del centro abitato e 100 km/h in autostrada

L'idoneità del veicolo è attestata essenzialmente dalla visita di revisione annuale, il cui esito è riportato sulla carta di circolazione.

In maniera empirica si dovrà prestare attenzione alle caratteristiche costruttive, funzionali e ad alcuni importanti dispositivi di equipaggiamento: l'usura dei pneumatici, l'efficienza dei dispositivi visivi, di illuminazione, dei retrovisori. Ciò non significa che i docenti devono operare come ingegneri della motorizzazione civile ma che semplicemente, nel caso vi siano evidenti e manifeste situazioni di difformità dalle normali condizioni di sicurezza (un fanale guasto, uno specchietto rotto o mancante, dei pneumatici evidentemente lisci o in pessime condizioni) si deve chiedere la sostituzione del mezzo o far intervenire la polizia.

I controlli accurati spettano alla Polizia Stradale che è informata della partenza attraverso la comunicazione di cui all'2 alla nota MIUR 674.

Se l'autobus è dotato di sistemi di ritenuta-cinture di sicurezza i passeggeri devono utilizzarli e devono essere informati, mediante cartelli-pittogrammi o sistemi audio visivi, di tale obbligo.

Se il mancato uso riguarda un minore ne risponde il conducente o chi è tenuto alla sua sorveglianza, qualora si trovi a bordo del veicolo.

Per le FAQ è disponibile la pagina web:

http://www.istruzione.it/dg_studente/viaggiistruzione.shtml#VylezIF_uSo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Renzo Ballantini

Allegati

1. pag. 4 - art. 20 d.lgs n. 81/2008
2. pag. 5 - resoconto sintetico sentenza corte di Cassazione n. 1769/2012
3. pag. 6 - nota MIUR/Polizia stradale n. 674 del 3 febbraio 2016
- pag. 7 - (All.1 nota 674) **Vademecum**;
- pag. 10 - (All.2 nota 674) Schema comunicazione del DS alla polizia stradale.
4. pag. 11 - indicazioni per i docenti accompagnatori sulle istruzioni e i controlli da effettuare
5. pag. 13 - indicazioni controllo strutture alberghiere
6. pag. 14 - patto di corresponsabilità in occasione dei viaggi di istruzione

ALLEGATO 1

Art. 20 d.lgs n. 81/2008

Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. ...OMISSIS

ALLEGATO 2

RESOCONTO SINTETICO SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N. 1769/2012

Gite scolastiche, i prof. tenuti a controllare la sicurezza delle stanze

I professori che accompagnano gli studenti in gita scolastica sono tenuti ad un "obbligo di diligenza preventivo" che impone loro di reperire strutture alberghiere il più possibile sicure. Non solo, sono tenuti anche ad effettuare "controlli preventivi" delle stanze dove alloggiano i ragazzi. Lo ha sancito la Cassazione nell'accogliere il ricorso di S. Q., ex studentessa di Udine, che, nel marzo 1998, si era seriamente ferita nell'albergo di Firenze scelto dalla scuola, scivolando da una terrazza della struttura alberghiera.

La giovane, ricostruisce la sentenza 1769, salita su un parapetto del balcone della stanza, aveva guadagnato la terrazza insieme al compagno M. T. e, scivolando, era precipitata nel vuoto per circa dodici metri, riportando gravissime lesioni e rimanendo invalida totalmente. Da qui la richiesta di risarcimento danni sia nei confronti del ministero della Pubblica istruzione, della scuola, dell'albergo e dei genitori del compagno di scuola - che poco prima dell'incidente aveva offerto uno spinello a S. -, lamentando "mancanza di controllo e di sorveglianza degli alunni da parte del professore in gita con la classe e mancanza di sicurezza dell'albergo".

Sia il Tribunale (marzo 2005) che la Corte d'appello di Trieste - ottobre 2009 - avevano respinto la richiesta risarcitoria della giovane, rilevando, tra l'altro che gli studenti erano prossimi alla maggiore età per cui tutti erano "presumibilmente dotati di un senso del pericolo". I verdetti sono stati ribaltati oggi dalla Cassazione che ha accolto la tesi difensiva della ex studentessa rimasta invalida. Nel dettaglio, piazza Cavour chiama in causa la scuola e ricorda che "proprio perché il rischio che, lasciati in balia di se stessi, i minori possano compiere atti incontrollati e potenzialmente autolesivi, all'istituzione è imposto un obbligo di diligenza per così dire preventivo, consistente, quanto alla gita scolastica, nella scelta di vettori e di strutture alberghiere che non possano, al momento della loro scelta, nè al momento della fruizione, presentare rischi o pericoli per l'incolumità degli alunni".

La Cassazione spiega ancora che "incombe all'istituzione scolastica la dimostrazione di avere compiuto controlli preventivi e di avere impartito le conseguenti istruzioni agli allievi affidati alla sua cura e alla sua vigilanza". Nel caso in questione, dunque, il personale accompagnatore, spiega la Suprema Corte, "avrebbe dovuto rilevare, con un accesso alle camere stesse, il rischio della facile accessibilità al solaio di copertura per adottare poi misure idonee alle circostanze", quali anche "il rifiuto di alloggiare" in una stanza tanto insicura.

Sarà ora la Corte d'appello di Trieste, cui la Cassazione ha rinviato la vicenda, a stabilire l'esatto risarcimento per la studentessa, tenendo anche delle responsabilità della scuola, del ministero della Pubblica istruzione, e della struttura alberghiera. Esclusa invece la responsabilità dei genitori dell'ex studente salito nella terrazza con la giovane.

fonte: www.tuttoscuola.com

ALLEGATO 3

NOTA MIUR / POLIZIA STRADALE n. 674 del 3 febbraio 2016 e **VADEMECUM**

Nota prot. n. 674 del 3 febbraio 2016
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano
Bolzano

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento
Trento

All' Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca
Bolzano

All' Intendente Scolastico per la Scuola Località Ladine
Bolzano

Al Sovrintendente degli studi per la Regione Valle D'Aosta
Aosta

Ai Dirigenti scolastici
LORO SEDI

OGGETTO: viaggi di istruzione e visite guidate

Nell'ambito delle iniziative dirette ad accrescere i livelli di sicurezza stradale, è opportuno informare le SS.LL. dell'importanza della consulenza e del coinvolgimento del personale della Polizia stradale nell'organizzazione delle visite di istruzione, al fine di rendere più sicuro il trasporto scolastico in occasione della partecipazione degli studenti ai viaggi di istruzione.

Si invita a porre particolare attenzione, da parte dei dirigenti scolastici e degli organizzatori, sia nella fase di organizzazione delle visite d'istruzione che durante il viaggio, su taluni aspetti relativi alle scelte delle aziende cui affidare il servizio di trasporto, verificando quindi l'idoneità e condotta del conducente, l'idoneità del veicolo e le altre misure di sicurezza di seguito illustrate.

E' fondamentale che i criteri che inducono alla scelta di un servizio di trasporto non siano solo di carattere economico (l'offerta più vantaggiosa) ma tengano in primaria considerazione alcune garanzie di sicurezza.

A tale scopo, nell'ambito delle iniziative previste dal Protocollo d'intesa siglato il 5 gennaio 2015 con il Ministero dell'Interno, la Polizia stradale ha elaborato un Vademecum allegato alla presente (All. 1), nel quale si evidenziano alcuni aspetti fondamentali da non trascurare in occasione dell'organizzazione di un viaggio di istruzione che prevede l'uso di un mezzo di trasporto a noleggio con conducente.

Ogni qualvolta si ritenga opportuno, in particolare prima di intraprendere il viaggio e/o durante lo stesso se la condotta del conducente o l'idoneità del veicolo non dovessero rispondere ai requisiti riassunti nel Vademecum, dovrà essere richiesta la collaborazione e l'intervento degli Uffici della Polizia Stradale territorialmente competenti, già sensibilizzati a tal riguardo dalla propria Direzione centrale.

Per consentire alla Polizia Stradale di organizzare i servizi di controllo, compatibilmente con le altre attività istituzionali e fatte salve eventuali emergenze, i dirigenti scolastici avranno cura di inviare alla Sezione Polizia Stradale del capoluogo di provincia della località in cui avrà inizio il viaggio, una comunicazione secondo l'allegato schema (All. 2).

Resta inteso che, in presenza di evidenti situazioni che possono compromettere la sicurezza della circolazione e l'incolumità dei trasportati, in qualsiasi momento, l'intervento degli organi di polizia stradale deve essere richiesto tramite i tradizionali numeri di emergenza.

Tenuto conto dell'importanza dell'iniziativa per la sicurezza dei nostri studenti, si pregano le SS.LL di darne la massima diffusione presso le scuole interessate di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Giovanna BODA

(ALL. 1 nota 674)

VADEMECUM PER VIAGGIARE IN SICUREZZA

Alcune regole importanti per organizzare in sicurezza i viaggi di istruzione

Nell'ambito delle iniziative dirette ad accrescere i livelli di sicurezza stradale, è opportuno porre particolare attenzione, sia nella fase di organizzazione della gita che durante il viaggio, su taluni aspetti relativi alla scelta dell'impresa cui affidare il servizio, all'idoneità e condotta del conducente, all'idoneità del veicolo.

1. Scelta dell'impresa di trasporto

Nella scelta, troppo spesso condizionata da considerazioni esclusivamente di ordine economico, deve essere osservata una procedura di trasparenza e comparazione dei preventivi, avendo cura di contemperare le esigenze di risparmio con le garanzie di sicurezza.

Le ditte devono preventivamente dimostrare, mediante apposita documentazione e se del caso autocertificazione, di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente ⁽¹⁾, di essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e di aver provveduto alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, di essere autorizzati all'esercizio della professione (AEP) e iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ⁽²⁾, di avvalersi di conducenti in possesso dei prescritti titoli abilitativi e di mezzi idonei.

¹ L'attività di trasporto viaggiatori con autobus noleggiato con conducente è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte della Regione o dell'ente locale a ciò delegato, in genere il Comune (art.5, commi 1 e 2, legge 11 agosto 2003, n. 218). Copia conforme dell'autorizzazione deve sempre trovarsi a bordo del mezzo (Art. 5, comma 5, legge 11 agosto 2003, n. 218). Se il viaggio si svolge su una relazione di traffico comunitaria occorre la licenza comunitaria (art. 4 Regolamento CE n. 1073/2009), se invece è extracomunitaria occorre l'autorizzazione Interbus, Asor o bilaterale, a seconda dei paesi attraversati (Art. 10 legge 11 agosto 2003, n. 218).

² Art. 10 Regolamento (CE) n. 1071/2009 e art. 9 del relativo Regolamento di esecuzione del Parlamento e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

Come meglio si dirà in seguito a proposito del conducente e del veicolo, le imprese dovranno altresì dimostrare che il mezzo sia regolarmente dotato dello strumento di controllo dei tempi di guida e di riposo del conducente (cronotachigrafo o tachigrafo digitale), coperto da polizza assicurativa RCA, che il personale addetto alla guida sia titolare di rapporto di lavoro dipendente ovvero che sia titolare, socio o collaboratore dell'impresa stessa, in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL. Il dirigente scolastico, dovrà altresì ricordarsi di acquisire attraverso il servizio on line INPS-INAIL il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità.

2. Idoneità e condotta del conducente

L'idoneità alla guida del conducente è provata principalmente dal possesso della patente di guida categoria D ⁽³⁾ e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto di persone ⁽⁴⁾, in corso di validità, rilevabile dal documento stesso.

Il conducente deve portare al seguito, durante la guida, la dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa, che attesta la tipologia e la regolarità del rapporto di lavoro ⁽⁵⁾.

Nel corso del viaggio gli accompagnatori dovranno prestare attenzione al fatto che il conducente di un autobus non può assumere sostanze stupefacenti, psicotrope (psicofarmaci) né bevande alcoliche, neppure in modica quantità ⁽⁶⁾. Durante la guida egli non può far uso di apparecchi radiotelefonici o usare cuffie sonore, salvo apparecchi a viva voce o dotati di auricolare ⁽⁷⁾.

La verifica del rispetto dei tempi di guida e di riposo, per la sua complessità tecnica e giuridica, non può che essere rimessa agli organi di polizia stradale. È tuttavia opportuno che gli accompagnatori sappiano che il conducente di un autobus deve rispettare: il periodo di guida giornaliero; il periodo di guida settimanale e bisettimanale; fruire di pause giornaliere e di riposo giornaliero e settimanale ⁽⁸⁾.

Più semplice è probabilmente prestare attenzione alla velocità tenuta, che deve sempre essere adeguata alle caratteristiche e condizioni della strada, del traffico e ad ogni altra circostanza prevedibile ⁽⁹⁾, nonché entro i limiti prescritti dalla segnaletica e imposti agli autobus: 80 km fuori del centro abitato e 100 km in autostrada ⁽¹⁰⁾.

³ Ovvero categoria D1 nel caso di autobus progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di otto metri. Cfr. art. 116, comma 3, C.d.S.

⁴ Cfr. art. 116, comma 11, C.d.S. e art. 14 d.lgs. 21 novembre 2005, n. 286. Nella patente formato card il possesso della CQC è attestato dall'indicazione del codice armonizzato "95".

⁵ Cfr. art. 6 legge 11 agosto 2003, n. 218. Per il titolare, socio e collaboratore familiare tale qualità non deve essere documentata in sede di controllo ma risultare dal registro delle imprese presso la Camera di commercio competente per territorio.

⁶ Artt. 187 e 186-bis C.d.S.

⁷ Art. 173 C.d.S.

⁸ Cfr. Regolamento (CE) n. 561/2006 – Capo II.

Il periodo di guida effettiva non può superare le 9 ore giornaliere, estese fino a 10 ore non più di due volte la settimana. Il periodo di guida settimanale non deve superare 56 ore e, complessivamente, in due settimane consecutive, 90 ore. Nell'arco delle 24 ore il conducente deve effettuare un periodo di riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive, a veicolo fermo, ovvero di 12 ore frazionabile in due periodi (3+9). Per non più di tre volte la settimana tale riposo può essere ridotto fino a 9 ore. Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza il conducente deve osservare una pausa di almeno 45 minuti consecutivi o due interruzioni, di almeno 15 e 30 minuti, intercalate nelle quattro ore e mezza. Dopo sei giorni di lavoro egli deve effettuare un periodo di riposo settimanale di almeno 45 ore. Tale periodo può essere ridotto fino a 24 ore ma non per due volte consecutive e con compensazione delle ore mancanti entro la fine della terza settimana successiva.

È anche il caso di ricordare che l'orario di lavoro del conducente non è solo attività di guida ma anche tutte le altre mansioni ad essa connesse (manutenzione veicolo, assistenza passeggeri, adempimenti amministrativi, ecc.), regolato dal Decreto legislativo n. 234/2007.

⁹ Art. 141 C.d.S.

¹⁰ Art. 142 C.d.S.

3. Idoneità del veicolo

L' idoneità del veicolo è attestata essenzialmente dalla visita di revisione annuale, il cui esito è riportato sulla carta di circolazione (¹¹).

In maniera empirica si dovrà prestare attenzione alle caratteristiche costruttive, funzionali e ad alcuni importanti dispositivi di equipaggiamento: l'usura pneumatici, l'efficienza dei dispositivi visivi, di illuminazione, dei retrovisori (¹²). Se l'autobus è dotato di sistemi di ritenuta-cinture di sicurezza i passeggeri devono utilizzarli e devono essere informati, mediante cartelli-pittogrammi o sistemi audio visivi, di tale obbligo (¹³). Se il mancato uso riguarda un minore ne risponde il conducente o chi è tenuto alla sua sorveglianza, qualora si trovi a bordo del veicolo (¹⁴).

L'autobus deve, inoltre, essere dotato di estintori (¹⁵) e di "dischi" indicanti le velocità massime consentite, applicati nella parte posteriore del veicolo :80 km/h e 100 km/h (¹⁶).

La copertura assicurativa R.C.A. è rilevabile dal certificato assicurativo, che deve trovarsi a bordo del veicolo (¹⁷). Il numero massimo di persone che l'autobus può trasportare può invece essere tratto dalla carta di circolazione (¹⁸).

Data la particolare dimensione tecnica e giuridica della materia, si potrà e dovrà richiedere la collaborazione e l'intervento degli Uffici della Polizia Stradale territorialmente competenti, già sensibilizzati a tal riguardo dalla propria Direzione centrale, ogni qualvolta ritenuto opportuno, in particolare prima di intraprendere il viaggio e durante lo stesso se la condotta del conducente o l'idoneità del veicolo non dovessero rispondere ai requisiti sopra delineati.

Per consentire alla Polizia Stradale di organizzare i servizi di controllo, compatibilmente con le altre attività istituzionali e fatte salve eventuali emergenze, i dirigenti scolastici avranno cura di inviare alla Sezione Polizia Stradale del capoluogo di provincia della località in cui avrà inizio il viaggio, una comunicazione secondo l'allegato schema (All. 1). Resta inteso che, in presenza di evidenti situazioni che possono compromettere la sicurezza della circolazione e l'incolumità dei trasportati, in qualsiasi momento, l'intervento degli organi di polizia stradale deve essere richiesto tramite i tradizionali numeri di emergenza.

¹¹ Art. 80, commi 4 e 14, C.d.S.

¹² Artt. 71, 72 e 79 C.d.S.

¹³ Art. 172 C.d.S.

¹⁴ Art. 172, comma 10, C.d.S.

¹⁵ Di almeno un estintore a schiuma da 5 litri, oppure in alternativa uno a neve carbonica da kg 2 fino a 30 posti, ovvero 2 estintori per autobus con più di 30 posti (Art. 72, comma 6, C.d.S., in relazione al DM 18.04.1977).

¹⁶ Art. 142, comma 4, C.d.S.

¹⁷ Art. 180, comma 1, lettere d), C.d.S.

Dal 18.10.2015 non vi è più l'obbligo di esporre il contrassegno assicurativo

¹⁸ Art. 169, comma 3, C.d.S.

All. 2 nota 674

Alla Sezione Polizia Stradale di _____

Via _____

PROVINCIA _____

OGGETTO: Istituto scolastico _____ Comunicazione di viaggio per gita scolastica/ viaggio di istruzione.

In relazione a quanto previsto dalle circolari nr. _____ con la presente si comunica che il giorno _____ nr. _____ studenti di quest'Istituto effettueranno una gita scolastica/ viaggio di istruzione a bordo di nr. pullman della Ditta _____ targato/i Tipo _____

Partenza prevista ore ____ del _____ da _____

Ritorno previsto ore ____ del _____ a _____

Itinerario _____

Per eventuali comunicazioni si trascrive l'utenza telefonica del referente sig.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ALLEGATO 4

INDICAZIONI PER I DOCENTI ACCOMPAGNATORI SULLE ISTRUZIONI DA IMPARTIRE AGLI ALUNNI E SUI CONTROLLI DA EFFETTUARE

1) COMPORTAMENTO IN PULLMAN

- Il conducente non può essere distolto dalla guida.
- I docenti accompagnatori sono tenuti a rivolgersi al conducente solo alle fermate o per le segnalazioni importanti o di emergenza.
- I passeggeri devono rimanere seduti al proprio posto con le cinture allacciate.

E' vietato A TUTTI:

- salire o scendere quando la vettura è in movimento;
- danneggiare o insudiciare i veicoli, le attrezzature, le pareti, gli accessori e suppellettili;
- ingombrare i passaggi o le porte dell'autobus;
- tenere un comportamento che arrechi in qualsiasi modo disagio o disturbo al conducente del mezzo ed agli altri passeggeri;
- sporgersi o gettare oggetti dai finestrini;
- accedere in vettura con materiali nocivi e pericolosi o con oggetti ed involucri che per volume, forma e natura possano risultare pericolosi e/o arrecare danno ai passeggeri ed ai veicoli;
- fumare;
- salire sull'autobus in stato di ebbrezza o in condizioni fisiche o psicofisiche tali da non consentire il corretto utilizzo del servizio o da arrecare danno a sé ed agli altri occupanti del mezzo

In caso di infortuni, cadute, incidenti o altro verificatisi a bordo delle vetture, i passeggeri devono segnalare immediatamente al docente accompagnatore il danno subito.

N.B. : In qualsiasi mezzo di trasporto utilizzato gli alunni dovranno attenersi diligentemente ad ogni istruzione impartita dai docenti accompagnatori.

2) COMPORTAMENTO PEDONALE PER LA STRADA

- I docenti accompagnatori sono responsabili del comportamento degli alunni e della vigilanza sugli stessi. Per garantire la migliore vigilanza dovranno posizionarsi in testa e in coda alla fila di alunni e, se il numero lo consente, lungo la stessa.
- I docenti accompagnatori dovranno ricordare agli alunni prima degli spostamenti, le regole fondamentali del codice della strada con particolare riguardo alla fila, agli attraversamenti pedonali e ad ogni altra situazione di potenziale pericolo (es. non attardarsi, mantenere la fila compatta, muoversi in ordine, non recare intralcio ad altri utenti della strada e dei marciapiedi, non urlare, ecc.).
- Gli alunni dovranno attenersi scrupolosamente alle istruzioni dei docenti.

Si riporta di seguito il

Testo del codice della strada - Art. 190 (Comportamento dei pedoni)

1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni

che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.

2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrappassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.

3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.

4. È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, stando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.

5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.

6. È vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.

7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7. ⁽¹⁾

8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade.

9. È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 ⁽³⁾ a euro 100 ⁽³⁾. ⁽²⁾

(1) Comma così modificato dalla [L. 29 luglio 2010, n. 120](#).

(2) Comma così modificato dal [D.M. 22 dicembre 2010](#), in G.U. n. 305 del 31-12-2010 e dall'art. 1, [D.M. 19 dicembre 2012](#), a decorrere dal 1° gennaio 2013.

(3) Importo così aggiornato dall'art. 1, comma 1, [D.M. 16 dicembre 2014](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

COMPORAMENTO IN ALBERGO

Gli alunni

- devono attenersi alle indicazioni dei docenti accompagnatori per l'assegnazione alle stanze;
- devono rispettare il decoro delle stanze e dei locali comuni; non insudiciare le attrezzature, le pareti, gli accessori e suppellettili;
- devono tenere un comportamento che non arrechi in qualsiasi modo disagio o disturbo ai compagni e agli altri ospiti dell'albergo;
- in occasione dei pernottamenti, dalle ore 22 alle ore 7.30 del giorno seguente, non devono allontanarsi dalla stanza d'albergo assegnata (solamente in caso di eventuale indisposizione o di altra necessità dovranno rivolgersi al docente accompagnatore);
- non devono mettere in atto condotte o comportamenti che possano causare infortuni ai compagni o a se stessi o danni alle cose o ai locali dell'albergo;
- non devono mai allontanarsi dal gruppo-classe senza aver chiesto la preventiva autorizzazione al docente;
- Inoltre gli alunni dovranno attenersi diligentemente ad ogni altra istruzione impartita dai docenti accompagnatori.

ALLEGATO 5

INDICAZIONI DI MASSIMA PER I DOCENTI ACCOMPAGNATORI PER IL CONTROLLO DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE

In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l'esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento, quali:

- ♦ la richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di pericolosità, ovvero, anche in relazione all'età degli alunni ospitati, impartire adeguate indicazioni a non adottare specifiche condotte pericolose;
- ♦ tramite l'organizzatore, la ricerca di altra struttura alberghiera adeguata;
- ♦ in caso estremo, il rientro anticipato.

ALLEGATO 6

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ IN OCCASIONE DEI VIAGGI ISTRUZIONE

Istituto

- L'Istituto propone e delibera visite e viaggi di istruzione secondo le finalità e gli obiettivi del Piano dell'offerta formativa.
- L'Istituto sceglie il fornitore del servizio (pullman, alberghi, ristoranti o Agenzie Turistiche etc.) con procedure di gara rispettose del Codice degli appalti.
- L'Istituto informa le famiglie del programma del viaggio, indica i costi e le modalità di partecipazione/pagamento
- L'Istituto garantisce la presenza di docenti accompagnatori con obbligo di vigilanza sugli alunni loro affidati.
- I docenti accompagnatori devono fornire agli alunni informazioni ed istruzioni dettagliate per il buon andamento del viaggio e per garantirne la sicurezza.
- Il docente accompagnatore prima di partire dovrà farsi dare il numero di cellulare del conducente del mezzo ed eventualmente quello degli alunni.

Famiglie

Si impegnano:

- a prendere visione, a condividere e a sottoscrivere il presente patto di corresponsabilità, sensibilizzando i propri figli al rispetto delle norme comportamentali in esso indicate.
- ad istruire i propri figli affinché mantengano un comportamento responsabile in ogni momento del viaggio e della permanenza nelle strutture alberghiere.
- ad istruire i propri figli a rispettare scrupolosamente le indicazioni/istruzioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e quelle impartite dai docenti accompagnatori durante il viaggio.
- a dialogare con i propri figli, qualora nel corso del viaggio abbiano avuto un comportamento non adeguato segnalato dai docenti accompagnatori.
- ad assumersi la responsabilità per danni provocati a cose o persone per i comportamenti del figlio/a per mancata osservanza delle istruzioni/prescrizioni dei docenti accompagnatori.

Le famiglie si impegnano, altresì, ad informare preventivamente l'Istituto su problemi o necessità sanitarie, sull'assunzione di eventuali farmaci e su necessità di diete alimentari particolari.

Alunni

Si impegnano ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni dei docenti accompagnatori su:

- comportamento da tenere in strada
- comportamento da tenere nei mezzi di trasporto
- comportamento da tenere nei luoghi visitati
- comportamento da tenere nelle strutture alberghiere

In particolare si impegnano a rispettare e osservare le seguenti norme comportamentali:

- Su tutti i mezzi di trasporto tenere un contegno educato e un tono di voce basso per non recare disturbo a conducente e passeggeri.
- Sui pullman stare seduti, non mangiare né bere, non insudiciare e non manomettere, danneggiare i veicoli.
- Rispettare i luoghi che si visitano e le strutture alberghiere ed il rispettivo personale.

- Mantenere un atteggiamento rispettoso ed attento nei confronti dei docenti, degli esperti, delle guide, durante le spiegazioni.
- Attenersi scrupolosamente alle indicazioni degli accompagnatori per gli aspetti logistici, organizzativi, didattici.
- Non allontanarsi mai dal gruppo senza aver chiesto preventivamente e ottenuto l'autorizzazione circostanziata dei docenti accompagnatori.
- Non prendere mai alcuna iniziativa personale senza il preventivo consenso dei docenti accompagnatori.
- Non stabilire accordi di nessun tipo, organizzativo, logistico, didattico, con nessuno, neppure con i genitori, senza aver informato preventivamente i docenti accompagnatori.
- Avvertire prontamente i docenti di ogni eventuale imprevisto, disagio e malessere.
- Non disturbare, per nessun motivo, il buon andamento dell'uscita.
- Non importunare i compagni, distraendoli o tenendo un atteggiamento maleducato nei loro confronti.
- Non portare con sé nulla di illecito (alcool, riviste, sostanze...)
- Per la primaria: Non portare cellulari, giochi elettronici, MP3 e simili. È consentita la macchina fotografica/cinepresa di cui l'alunno stesso è responsabile.
- Per la secondaria: Utilizzare i cellulari solo nei momenti autorizzati dai docenti.
- Mantenere nelle camere un comportamento educato, utilizzando gli strumenti in dotazione solo per gli usi consentiti.
- Informare i docenti di ogni danno esistente nel momento in cui si entra in possesso della camera, o di eventuali danni casualmente provocati.
- Non cambiare la sistemazione logistica assegnata e non abbandonare la propria camera dopo l'ora indicata per il riposo.
- Rispettare il riposo proprio e degli altri, per non vanificare gli obiettivi propri dell'uscita didattica.
- Rispettare la presenza di altri clienti nei ristoranti e nei luoghi pubblici, mantenendo un atteggiamento educato, osservando le eventuali code, parlando con tono non elevato, lasciando i locali in ordine.
- Non compiere nessuna azione che possa mettere a repentaglio la propria ed altrui sicurezza.

Docenti accompagnatori

Familiari dell'alunno
